

# Sintesi CCNL

## Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Meccanotronica



**Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:**



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -  
IMPRESA & FAMIGLIA

# Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## MECCANOTRONICA

### Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale  
U.A.I. - T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi  
U.A.I. FNGI  
ATECA  
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI - FEDERLIBERI  
UNIONLIBERI  
UNIONE DEI CONTRIBUENTI - UNIONCONTRIBUENTI  
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA - AISI  
PROFESSIONE & FAMIGLIA  
CONFINTESA

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare:

- ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
- alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere,
- alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio, televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;
- alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla legge 122/92, come ad esempio: carrozzeria, meccanica-motoristica, elettrauto, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;
- alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
- produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
- produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno.

Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del Settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della Orologeria ed Affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:

- ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafa, argentiera, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
- alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
- ai costruttori e riparatori di orologi.

Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel Settore Odontotecnico

## ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
<b>Periodo di prova Art.23</b>	<p>La durata del periodo di prova è regolata come segue:</p> <p><b>Settore metalmeccanica ed installazione impianti</b> per le categorie professionali di operai inquadrati nel 6° e nel 5° livello: 4 settimane; per le categorie professionali di operai inquadrati a partire dal 4° livello: 6 settimane; per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.</p> <p><b>Settore Orafo-Argentiero-ed Affini:</b> per le categorie professionali di operai inquadrati nel 6° e 5° livello: 4 settimane; per la categoria professionale di operai inquadrati nel 4° livello: 6 settimane; per le categorie professionali operaie a partire dal 3° livello: 7 settimane; per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.</p> <p><b>Settore Odontotecnico:</b> per le categorie professionali di operai inquadrati nella 6° categoria: 10 giorni; per le categorie professionali di operai inquadrati nella 5° categoria: 20 giorni; per le categorie professionali di operai inquadrati nella 4° e 3° categoria: 40 giorni; per le categorie professionali di operai inquadrati nella 2°, 1° e 1° Super categoria: 60 giorni; per la categoria Impiegati il periodo viene così configurato: L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.</p>
<b>Orario di lavoro Art. 35</b>	<p>La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore.</p>
<b>Banca delle ore Art. 42</b>	<p>Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.</p>

---

Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.

Il riposo compensativo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali, come di seguito specificato:

- per le imprese del Settore Metalmeccanica nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Installazione di impianti, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Odontotecnica, nel corso di ogni singolo semestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Orafi, Argentieri ed Affini, nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero, non potrà essere inferiore ad una giornata.

#### SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI

Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:

**Straordinario, Notturmo,  
Festivo  
Art. 41**

- lavoro straordinario 25%;
- lavoro notturno 15%;
- lavoro festivo 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%.

#### SETTORE ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:

- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno a turni: 15%;
- lavoro notturno: 25%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%;
- lavoro festivo con riposo compensativo: 8%.

#### SETTORE ODONTOTECNICO

Per il lavoro straordinario notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:

- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno: 25%;
  - lavoro festivo: 45%;
  - lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 45%;
  - lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 55%.

---

**Riposi settimanali**  
**Art. 36**

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

---

**Flessibilità  
orario di lavoro, riposi  
compensativi**  
**art. 30**

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di:

- 120 ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti;
- 152 ore nell'anno per i Settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici.

A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:

- per i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, entro un periodo di 6 mesi;
- per il settore Odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi.

---

**Ferie e permessi**  
**Artt. 51 – 61 – 71 – 81 –  
90 - 100**

Ferie operai:

Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.

Ferie impiegati:

L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.

---

**Tipologie di  
retribuzione**  
**Art. 45**

Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale
- eventuali scatti d'anzianità
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva
- eventuali indennità contrattuali

---

**Mensilità**

13 mensilità.

---

**Premio risultato**  
**Art. 11**

Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale

---

---

**Malattia****Artt. 55 – 65 – 75 – 85 – 94 – 104****Operai:**

In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.

In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.

**Impiegati:**

l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

- 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
- 8 mesi di anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.

In caso di più malattie l'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.

---

**Infortunio  
Art. 61**

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

---

**Preavviso****Artt. 60 – 68 – 80 – 88 – 99 – 107**

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.113 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni;
  - 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
  - 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.
- 

**Contrattazione  
collettiva decentrata  
Art. 15**

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

---

---

**Part time Art.25**

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

---

**Tempo determinato Art.27**

Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.

Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a termine.

Mentre **Nei settori Orafo, Argentiera ed Affini e nel settore Odontotecnico** l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato è consentita:

- nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 2 lavoratori;
- nelle imprese da 5 a 10 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 4 lavoratori;
- nelle imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.
- 

---

**Lavoro in somministrazione Art. 29**

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

---

**Ente Bilaterale  
EN.BI.U.C.  
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito: [www.ENBIUC.it](http://www.ENBIUC.it)).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

---

**Welfare E Sanità  
Integrativa  
Art.110**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

---

**Classificazione  
Artt. 34 – 34a - 34b**

La classificazione degli operai è organizzata su 7 diverse declatorie per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti; 6 diverse declatorie per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini; 7 diverse declatorie per il settore Odontotecnica.

---

**Apprendistato  
Art. 26**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.

La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:

**SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONI IMPIANTI**

1° Gruppo - durata: 5 anni e 6 mesi : gli appartenenti alle categorie 1, 2, 2 bis, 3

2° Gruppo - durata: 5 anni : gli appartenenti alle categorie 4 e 5

**SETTORE ODONTOTECNICO**

1° Gruppo - durata: 5 anni e 6 mesi : gli appartenenti alle categorie 1 Super, 1, 2, 3

2° Gruppo - durata: 5 anni : gli appartenenti alle categorie 4 e 5

**SETTORE ORAFO-ARGENTIERO-ED AFFINI**

1° Gruppo - durata: 5 anni e 6 mesi : gli appartenenti alle categorie 1, 2, 3

2° Gruppo - durata: 5 anni : gli appartenenti alle categorie 4 e 5

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle Tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale:

Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	95%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	95%	100%	

---

## Settore Metalmeccanica ed Installazione Impianti

### PAGA BASE

LIVELLO	RETRIBUZIONE CONGLOBATA
1°	1696,01
2°	1578,08
2° B	1490,09
3°	1432,84
4°	1350,50
5°	1300,71
6°	1240,35

## Settore Orafo Argentiero ed affini

### PAGA BASE

LIVELLO	RETRIBUZIONE CONGLOBATA
1°	1697,45
2°	1581,48
3°	1439,55
4°	1353,92
5°	1301,92
6°	1234,37

**TABELLE  
RETRIBUTIVE  
CONGLOBATE**

## Settore Odontotecnico

### PAGA BASE

LIVELLO	RETRIBUZIONE CONGLOBATA
1°S	1759,55
1°	1591,34
2°	1507,37
3°	1362,61
4°	1282,97
5°	1228,72
6°	1182,21